

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 15.12.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (All'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n. 4337/118 pfl7-18 GP/AA/mg del 21.11.2017).

Il deferimento

Con nota del 21.11.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Mangiarotti Christian, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/17, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

Con memoria del 12.12.2017, i deferiti, dedotto di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 6.5.2017, come da quietanza rilasciata dal calciatore Mangiarotti allegata in copia, hanno chiesto il proscioglimento dalla incolpazione.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.12.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, contestata la valenza di data certa del documento prodotto, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Carbone Giuseppe e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società US Palmese ASD.

È comparso per entrambi i deferiti l'Avv. Michele Cozzone, in sostituzione dell'Avv. Annalisa Roseti, lo stesso, riportatosi alla memoria difensiva in atti ed alla prodotta copia dell'atto di quietanza, ha insistito per il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dall'attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della nota-segnalazione del Segretario della LND - Dipartimento Interregionale del 18.5.2017, nonché dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che in data 6.4.2017, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Mangiarotti Christian, condannava la Società US Palmese ASD al pagamento in favore di questi della somma di € 1.600,00.

La decisione veniva comunicata alla Società US Palmese ASD mediante messaggio di posta elettronica certificata ricevuto in data 6.4.2017.

Pervenuta la suddetta comunicazione, la Società, in mancanza di impugnazione, aveva l'onere di provvedere al pagamento in favore del calciatore della somma portata dall'anzidetto provvedimento entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF.

Contestato il mancato pagamento della somma nell'anzidetto termine, la Società sostiene di avervi tempestivamente provveduto, come a suo dire risulterebbe dalla quietanza rilasciata dal calciatore in data 6.5.2017 su carta intestata della Società, recante in calce un timbro postale avente pari data.

Ritiene, questo Tribunale, che il timbro postale apposto in calce alla quietanza non costituisca data certa della stessa.

A mente dell'art. 2704, co. 1, cc *“la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antioriorità della formazione del documento”*.

Nella fattispecie dedotta non ricorre alcuna delle ipotesi richiamate dalla norma.

Il Tribunale non ignora, peraltro, che l'elencazione contenuta nella richiamata norma non sia tassativa, potendosi rilevare, la “data certa”, anche da altre circostanze. D'altro canto, considerato che il documento prodotto non risulta essere stato inoltrato a mezzo del servizio postale, non ignora nemmeno che a far tempo dal 1° 4.2016 Poste Italiane Spa non eroghi più il servizio “Data Certa”.

Costituisce fatto notorio, invero, come prima del 1° aprile 2016 fosse possibile ottenere la data certa recandosi in un qualsiasi ufficio postale che provvedeva all'apposizione di un timbro; sulla prima pagina del documento veniva poi apposta la dicitura: *“Si richiede l'apposizione del timbro per la data certa”*, seguita da data e firma e tanto valeva a fare acquisire data certa al documento così formato.

Nulla di tutto questo è però dato riscontrare nella copia della quietanza versata in atti dalla Società, per tale motivo inidonea a valere quale documento avente data certa comprovante il

pagamento della somma dovuta al calciatore Mangiarotti nel termine di cui all'art. 94, *ter*, comma 11, delle NOIF.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Carbone Giuseppe risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società US Palmese ASD.

Ritenuto che la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del TFN - Sez. Vertenze Economiche, è punita con le sanzioni previste dall'art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Carbone Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società US Palmese ASD, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

[73] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSENTINO GESSICA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Catanzaro Calcio Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO SRL - (nota n. 2364/64 pf17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 26.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Cosentino Gessica, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Catanzaro Calcio Srl: a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

La Società Catanzaro Calcio Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Gessica Cosentino, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Catanzaro Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Il dibattimento

Nel corso del dibattimento è intervenuta l'Avv. Sabrina Rondinelli in difesa di entrambi i deferiti, che dopo aver preso atto che presso il Tribunale Federale non è pervenuta alcuna memoria difensiva per un errore di digitazione della PEC, ha chiesto di poter depositare la propria memoria stessa nel corso dell'udienza.

Ha, poi, evidenziato che l'avvenuto ritardo nei pagamenti è imputabile esclusivamente a causa di forza maggiore, giacché, a seguito dell'arresto del Presidente Cosentino Giuseppe, si è reso necessario richiedere le dovute autorizzazioni al GIP per procedere ad una formale attribuzione di Procura speciale alla Sig.ra Gessica Cosentino all'effettuazione dei pagamenti in questione, la qual cosa ha richiesto del tempo; pertanto, alla data del 27 giugno 2017 è stato oggettivamente impossibile procedere all'adempimento predetto; la diligenza della Società è stata tale dal procedere all'effettuazione, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, anche dei pagamenti relativi al mese di giugno, non strettamente necessari per l'incombente richiesto. La Procura non si è opposta alla richiesta di deposito formulata dalla difesa ed ha insistito nell'accoglimento del deferimento, osservando che la Procura Speciale è stata conferita in data 20 giugno 2017, in tempo ampiamente utile per poter effettuare i pagamenti richiesti dalla sopraindicata disciplina federali.

In conclusione la Procura ha insistito per l'irrogazione della seguente sanzione:

- per la Società Catanzaro, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso;
- per la Sig.ra Gessica Cosentino, mesi 6 (sei) di inibizione.

La decisione

Il deferimento appare fondato, giacché è dimostrato *per tabulas* che la Società predetta non ha ottemperato agli incombeni previsti nel comunicato ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017 nei termini perentori ivi previsti.

Come ha osservato il rappresentante della Procura Federale, non può trovare accoglimento l'eccezione proposta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale il ritardo sarebbe imputabile a causa di forza maggiore.

Infatti, a seguito dell'avvenuta restrizione della libertà personale del Presidente Cosentino Giuseppe, in data 20 giugno 2017 si è proceduto al conferimento di idonea Procura speciale nei confronti dell'odierna deferita che, pertanto, ben avrebbe potuto effettuare i pagamenti che la Società era tenuta ad effettuare nei termini tassativi.

Né la difesa ha dato prova concreta delle ulteriori problematiche (la necessità che, sostanzialmente, si procedesse ad un cambio di firma autorizzativa), oralmente esposte in

udienza, poste in essere dalla banca depositaria del conto corrente della Società che avrebbe materialmente impedito il pagamento nei termini previsti dall'ordinamento federale.

Invero non si comprende, dagli atti, né la tipologia della problematica, né il motivo per il quale la stessa non sia stata risolta nei termini prescritti dal comunicato in questione.

Giova rilevare che tale omissione é espressamente sanzionata con la penalizzazione di punti 1 (uno) per la Società

Con riferimento, invece, alla posizione della Gessica Cosentino, il Collegio ritiene che, alla luce del fatto che la stessa ha avuto un breve, sebbene sufficiente, lasso di tempo per ottemperare alle scadenze sopra indicate, appare congruo irrogare alla predetta la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge:

- alla Sig.ra Cosentino Gessica, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).
- alla Società Catanzaro Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 3825/42 pf17-18 GP/AA/mg del 9.II.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 42pf17-18 con oggetto il "*mancato adempimento all'obbligo di pagamento della somma di Euro 5.000,00= in favore del calciatore Sig. Antonio Gentile e di Euro 8.740,00= in favore del calciatore Sig. Tommaso Colombaretti, entro 30 giorni dalla comunicazione dei rispettivi C.U. 165 CAE del 27.4.2017 e C.U. 164 CAE del 27.4.2017 da parte della Società SSD SRL Manfredonia Calcio, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.8.2017 al n. 42pf17-18*", la comunicazione di conclusione di indagini regolarmente inoltrata mediante messaggio di posta elettronica certificata alla Società ed al suo legale rappresentante ed il mancato invio di memorie difensive;

richiamati le prove documentali acquisite (le due decisioni CAE della LND, la segnalazione 6.6.2017 del segretario della LND-Dipartimento Interregionale, l'organigramma della Società per la stagione sportiva 2017/2018),

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Sezione Disciplinare:

- Sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sig.ri Antonio Gentile e Tommaso Colombaretti, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 165/Cae/2016-17 e n. 164/Cae/2016-17 del 27.04.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;
- la Società SSD SRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra

descritto.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Sdanga Antonio, quest'ultimo rappresentato dall' Avv. Aldo Placentino, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Sdanga Antonio, sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Sdanga Antonio ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico della SSD SRL Manfredonia Calcio della sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di Euro 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il difensore della Società, che non ha prodotto memoria difensiva né documentazione nei termini del rito, ha chiesto un termine per un'eventuale produzione documentale atta a comprovare un presunto accordo di proroga pattizia della scadenza di cui ai pagamenti delle somme di cui alle condanne della CAE della LND, cui la Procura Federale si è opposta in ragione della tardività e dell'irrilevanza dell'eventuale documentazione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

È pacifico che la suddetta Società sia rimasta destinataria di due decisioni della Commissione Accordi Economici (CAE) della LND pubblicate sul C.U. n. 297 del 27.4.2017, distinte dai prot. 164 e 165 con le quali in accoglimento dei reclami proposti dai calciatori Tommaso Colombaretti e Antonio Gentile veniva condannata a pagare agli stessi rispettivamente la somma di Euro 8.740,00= e di Euro 5.000,00=. Entrambe le decisioni venivano anche notificate alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata in pari data, senza che SSDSRL Manfredonia Calcio provvedesse ai pagamenti intimati.

Contro tali decisioni non risulta che la Società abbia proposto impugnazioni al TFN- Sezione Vertenze Economiche.

Divenute definitive le suddette due decisioni, SSDSRL Manfredonia Calcio, in adempimento al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 NOIF, avrebbe dovuto provvedere ai singoli pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione.

Senonché, come segnalato dalla segreteria LND-Dipartimento Interregionale con nota del 6.6.2017, il sodalizio non ha affatto adempiuto agli stessi.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferiore a mesi sei.

Fermi gli effetti del suddetto patteggiamento del legale rappresentante, alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del signora Antonio Sdanga, va applicata la sanzione minima di un di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, aumentata da un secondo punto un ragione della duplicità degli inadempimenti e così di complessivi due punti di penalizzazione.

A tale sanzione, in via cumulativa, come usuale, quale ulteriore deterrente nei confronti delle suddette inadempienze, va aggiunta anche quella dell'ammenda di Euro 1.600,00=.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Sdanga Antonio.

Infigge alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di Euro 1.600,00 (euro milleseicento/00).

[92] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 3580/71 pf17-18 GP/GC/blp del 2.11.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 71 pf 17-18, avente a oggetto: "Segnalazioni del 08/08/2017 e del 09/08/2017 del Presidente della Lega Pro, aventi a oggetto la presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017";

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata al Sig. Fabio Coscarella, nonché alla Società Rende Calcio 1968 Srl;

Rilevato che il Sig. Fabio Coscarella e la Società Rende Calcio 1968 Srl non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno depositato memoria difensiva all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

Rilevato che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i documenti elencati in deferimento, ed espletati i numerosi atti di indagine anch'essi enunciati;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

- in data 27/07/2017, unitamente alla domanda di ripescaggio della Società Rende Calcio 1968 Srl nel campionato di Lega Pro della stagione 2017-2018, il suo legale rappresentante, Sig. Fabio Coscarella depositava in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico due garanzie bancarie in formato cartaceo, rilasciate dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, emesse in favore della stessa Lega per complessivi € 550.000,00, aventi rispettivamente il N. NLSNK076031758HSKIT, di € 350.000,00, ed il N. NLSNK935721832HSKIT, di € 200.000,00;
- la Lega Italiana Calcio Professionistico con mail del 27/07/2017 contattava la Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol al fine di verificare l'autenticità e la validità delle garanzie bancarie depositate dal Sig. Fabio Coscarella, ricevendo dalla banca risposta con una mail del 08/08/2017 con la quale si rappresentava che tale Istituto di Credito non rilasciava quella tipologia di garanzie;
- a seguito di formale richiesta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 09/08/2017 la Banca Popolare di Milano evidenziava che la Svenska Handelsbanken, non emetteva garanzie in forma cartacea, utilizzando invece soltanto la messaggistica "swift";
- dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, emerge pacificamente che le garanzie fidejussorie depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dal legale rappresentante pro-tempore della Rende Calcio 1968 Srl, unitamente alla domanda di ripescaggio nel campionato di Lega Pro della stagione sportiva 2017-2018 in data 27/07/2017, e cioè il giorno precedente alla scadenza del termine fissato per tale adempimento dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017, erano prive di qualsiasi efficacia;
- dalle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, emerge altresì che il Sig. Fabio Coscarella aveva fatto ricorso al contatto con un intermediario fin dal 16/06/2017, al fine dichiarato di ottenere le garanzie fidejussorie necessarie alla presentazione della domanda di ripescaggio con un esborso di denaro e con il rilascio di garanzie immobiliari inferiori rispetto a quelle richiestegli dall'Istituto di Credito al quale si era rivolto in precedenza;
- sempre dalle stesse dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Coscarella in sede audizione da parte della Procura Federale, oltre che dai documenti acquisiti agli atti del presente procedimento, si evince che lo stesso fin dal 04/07/2017 nutriva forti perplessità e dubbi sull'affidabilità dell'intermediario e sul mandato che gli veniva chiesto di sottoscrivere al fine di ottenere le garanzie richieste, tanto da non procedere alla sottoscrizione dello stesso; nonostante ciò, emerge pacificamente dagli atti del presente procedimento che il Sig. Coscarella provvedeva al pagamento dell'importo richiesto per il rilascio delle fideiussioni in data 14/07/2017, peraltro

senza ricevere fattura dell'importo corrisposto (ulteriore elemento di non regolarità del rapporto intrapreso), ed otteneva le stesse in forma cartacea in data 25/07/2017, senza porre in essere alcuna verifica preliminare sull'effettiva operatività delle stesse;

- ancora una volta in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, il Sig. Fabio Coscarella ha ulteriormente dichiarato quanto segue: *“Preciso che in data 21 luglio 2017 ricevetti dalla Multiservizi (Società intermediaria – n.d.r.) il nominativo e la sede dell'istituto fideiubente ciò in quanto volevo fare delle verifiche in ordine alla validità delle fideiussioni giacché la Lega Pro, con la quale i miei consulenti amministrativi del Rende dott. Paolo Miceli e Giovanni Ciardullo, avevano iniziato una interlocuzione, non aveva avuto ancora una conferma di validità delle garanzie anticipate a mezzo pec. Dopo aver ricevuto i dati dell'Istituto feci chiamare i miei collaboratori per avere notizie ma non riuscimmo ad avere alcuna risposta”*;

- a fronte delle perplessità e degli elementi di inattendibilità a disposizione del Sig. Coscarella alla data del 21/07/2017, lo stesso ha pacificamente ammesso di aver tentato unicamente di porre in essere con l'Istituto Bancario estero contatti del tutto informali limitati a riferire chiamate telefoniche rimaste senza esito, dei quali peraltro non vi è prova alcuna, a fronte delle numerose mail che invece provano il prolungato rapporto con l'intermediario; tanto a fronte dell'assenza di riscontro in merito alla validità delle garanzie già manifestata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva ricevuto le stesse in anticipazione a mezzo informatico;

- nonostante tali inequivoci elementi, il Sig. Fabio Coscarella si è quindi limitato a ricevere le garanzie in forma cartacea in data 25/07/2017, per poi depositarle il giorno successivo presso la Co.Vi.So.C. ed il 27/07/2017 presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

- peraltro, lo stesso Sig. Fabio Coscarella, in sede di audizione da parte della Procura Federale, rispondendo a specifiche domande ha avuto modo di dichiarare quanto segue: *“D: Avendo appreso che gli incaricati della Lega Pro nutrivano dubbi circa la validità delle garanzie depositate, quale è stato il suo operato di conseguenza? R: Ho contattato il responsabile per l'Italia della ArgoGlobalSE, sig. Adolfo Picariello, Società con cui molte Società di Lega Pro e alcune di serie B, avevano stipulato polizze fideiussorie, che mi chiese gli stessi documenti che avevo prodotto per ottenere le prime due garanzie; mi chiese altresì garanzie reali su immobili di proprietà della Società controllante il Rende Calcio. Preciso inoltre che il premio assicurativo fu pari ad € 55.000,00 che pagai a mezzo assegno circolare datato 31 luglio 2017. Entro il 31 luglio avviammo le pratiche, tramite il notaio Anna Calvelli di Rende, per perfezionare le garanzie ipotecarie in favore dell'ArgoGlobalSE. Non sono in grado di riferire quando si consolidò l'ipoteca. D: Può esporre nel dettaglio come ha provveduto all'acquisizione delle seconde fideiussioni e le relative modalità di deposito presso gli Uffici della Lega Pro a Firenze? R: Le due nuove polizze furono trasmesse a mezzo PEC in data 1 settembre 2017 alla Lega Pro, con decorrenza della garanzia 27 luglio 2017”*.

- lo stesso legale rappresentante della Rende Calcio 1968 Srl, pertanto, ammette di aver ottenuto garanzie valide in appena cinque giorni a fronte di perplessità e di dubbi, peraltro suffragati se non altro dalla riferita assenza di possibilità di contatto con l'Istituto di Credito che avrebbe dovuto rilasciare le fideiussioni, che lo stesso ha dichiarato di nutrire già dal 04/07/2017 e che si sono ulteriormente aggravati quantomeno dal 21/07/2017; lo stesso,

pertanto, avrebbe avuto la possibilità di operare con diligenza e sollecitudine al fine di verificare preventivamente l'efficacia delle garanzie che aveva chiesto e di ottenerne di valide in tempo utile per il rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande di ripescaggio;

Ritenuto che i fatti sopra riportati nel presente capo evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, hanno deferito, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Coscarella Fabio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al campionato di serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017 per il giorno 28/07/2017 – in data 27/07/2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali;
- la Società Rende Calcio 1968 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Fabio Coscarella.

Le memorie

Con distinte memorie i deferiti chiedevano, in via principale, il proscioglimento, ovvero e in subordine, l'applicazione della minima sanzione edittale prevista *ex lege*. Sostenevano infatti la linearità del comportamento collaborativo del legale rappresentante del Rende Calcio, per aver sanato immediatamente la posizione di stallo verificatasi a seguito della prima fidejussione, mediante la sostituzione del documento di garanzia invalido con altro avente efficacia antecedente al termine di decadenza per la presentazione fissato dal C.U. n. 10/A PF, nonostante il supporto cartaceo fosse stato depositato oltre il tempo di prescrizione normativa.

Il dibattimento

La Procura Federale, dopo ampia discussione, ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Coscarella; 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, per la Società Rende Calcio 1968 Srl.

La difesa, dopo aver esplicitato le proprie ragioni assolutorie, ha concluso per la richiesta di proscioglimento di entrambi i deferiti.

La decisione

Ritiene il Tribunale che la vicenda meriti una analisi metodologica maggiormente confacente al caso concreto, comunque in grado di porre nella giusta luce l'insieme di tutti gli episodi occorsi al Rende Calcio, in rapida successione, onde conferire alla decisione un quadro esaustivo dei profili giuridico fattuali che riguardano la posizione dei prevenuti, così da tener conto non soltanto di quanto trascritto nella parte dispositiva del deferimento, ma anche degli eventi pre e post rilascio della prima fidejussione oggetto della contestazione.

Dai documenti resi dalla Procura Federale si evince, in punto di fatto, che il Sig. Fabio Coscarella unitamente alla domanda di ripescaggio della squadra in serie C, consegnò in FIGC una prima

fidejussione rilasciata dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, rivelatasi successivamente priva di efficacia. Risulta altresì che in epoca coeva all'accertamento della validità o meno di detta garanzia, il dirigente si premurò, nel breve volgere di pochi giorni, di reperire una seconda polizza fidejussoria rilasciata da altro Ente, sanando così la posizione di inadempienza del sodalizio sotto il profilo sostanziale, ma non nei sanciti tempi per aver oltrepassato il termine di presentazione della garanzia fissato al giorno 28/07/2017 (C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017). A seguito di tale comportamento la Procura Federale ha contestato al dirigente la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2 CGS; e alla Società l'art. 4 comma 1 CGS.

In linea di principio si conviene con la Procura Federale laddove esprime principi sanzionatori riferiti a violazioni di carattere temporale, il cui rispetto è rigorosamente dovuto a cura dei tesserati; ma è parimenti corretto constatare che l'analisi dei comportamenti attuati nel caso di specie va considerata nella sua interezza, attraverso la completa esegesi dei fatti oggettivamente rinvenibili dagli atti istruttori del procedimento, a maggior ragione ove si consideri la manifesta volontà del prevenuto di sanare subito la posizione invalida attraverso il deposito di una nuova garanzia (cioè la seconda fidejussione) avente efficacia antecedente rispetto alla scadenza sancita dal menzionato C.U. Presidenziale: infatti, nella specie, la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta.

In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella, focalizzando l'attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione), che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto. Ma vige agli atti un secondo rilievo, peraltro diffusamente trattato nella narrazione probatoria, nonchè dalla difesa, sulla cui contezza esimente non viene svolta menzione alcuna nel dispositivo. Se dunque è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell'incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all'accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. Conseguente che, nella fattispecie, merita maggiore tutela il contegno collaborativo svolto dal Sig. Coscarella inteso nel coacervo, piuttosto che l'analisi asettica e parziale degli eventi riferiti al solo primo episodio, in presenza delle innumerevoli circostanze concrete aventi natura scriminante e pacificamente evincibili dal contenuto stesso del deferimento.

A ben vedere, il convincimento della Procura Federale trae spunto dal solo primo tempo di una vicenda oltremodo articolata e sofferta quale quella in esame, cioè l'aver prodotto e utilizzato una fidejussione (la prima) priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Tuttavia tale proiezione non è rappresentativa del comportamento attuato dal Rende Calcio, invero dipanatosi nell'occasione in due tempi

concatenati tra loro. Traslando quindi i fatti all'interno delle norme di relazione, il convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari.

Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del Sig. Fabio Coscarella non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 CGS, ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Fabio Coscarella e la Società Rende Calcio 1966 Srl, perché il fatto inteso nella sua interezza non costituisce violazione.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 19 dicembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio